

Avv. Leo Condemi
Via del Gelsomino n. 8
89128 Reggio Calabria
Tel./Fax. N. 096522622 – Cell. 3396676861
Pec: leo.condemi@avvocatirc.legalmail.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ARTT. 55 E 56 CPA

Per la sig.ra **Alessandra Colacino** nata a Crotone il 21/06/1975 e residente a Crotone in via G. Parini n.12, c.f. CLCLSN75H61D122I;
rappresentata e difesa dall'**Avv. Leo Condemi** del Foro di Reggio Calabria (c.f. CNDLEO64S01H224J) fax 096522622; pec leo.condemi@avvocatirc.legalmail.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in – **89128 Reggio Calabria – Via del Gelsomino n. 8**, giusta procura conferita su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., allegato al presente atto.

Il sottoscritto Avv. Leo Condemi dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche rispettivamente al Fax n. 0965.22622 - Pec: leo.condemi@avvocatirc.legalmail.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, (C.F. 80224030587), Via dei Portoghesi n. 12, indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

resistente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA (C.F.: 97036700793), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Lungomare 259 – 88100 Catanzaro, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, (C.F. 80224030587), Via dei Portoghesi n. 12, indirizzo PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

resistente

e NEI CONFRONTI DI

Pennestri' Fortunata Stefania; Panaia Claudio; Perugino Grazia; Cananzi Giulia; Tropea Emma; Romolo Claudia; Policari Concetta; Anania Teresa; collocati nella graduatoria di merito di cui al decreto n. 16450 del 22.08.2022 emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale –

Ufficio I – di approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23.07.2021, per la classe di concorso A011 - Discipline letterarie e latino per il reclutamento dei docenti per la Regione Calabria;

controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA CONCESSIONE DEI PROVVEDIMENTI
CAUTELARI ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A. E/O
COLLEGIALE**

del **decreto n. 16446 del 22.08.2022** emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – **di esclusione della ricorrente** dalla Procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23.07.2021, per la classe di concorso **A-11** - Discipline letterarie e latino per il reclutamento dei docenti per la **Regione Calabria**, per mancanza dei requisiti di accesso, così come previsti dall'art. 3 del medesimo D.D.G. n. 1081/2022;

del **decreto n. 16450 del 22.08.2022** emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – di approvazione della graduatoria di merito della **Procedura concorsuale straordinaria**;

della **medesima graduatoria** di merito della Procedura concorsuale straordinaria allegata al decreto n. 16450/2022;

PER L'ACCERTAMENTO

dell'illegittimità del **D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 - che ha bandito la procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso**, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, **qualora, nella parte di cui all'art. 3 – Requisiti di ammissione - comma a), fosse interpretato** nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. conseguita **ENTRO L'A.A. 2000/2001** con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

dell'illegittimità del **D.M. n. 108 del 28 aprile 2022 - Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73** che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, **qualora, nella parte di cui all'art. 3 – Requisiti di ammissione - comma a), fosse interpretato** nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. conseguita **ENTRO L'A.A. 2000/2001** con un piano di studi

comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

della falsa e/o errata applicazione e/o violazione del **D.M. 39/1998**, del **D.M. 354/98**, del **DPR 19/2016**, del **D.M. 259/2017** e/o della loro illegittimità nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso **A-11** (ex **A/51**) ed in particolare nelle tabelle allegate, **qualora fossero interpretati** nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione alla procedura straordinaria per la classe A-11 la **laurea in Lettere V.O. conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001** con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

dell'illegittimità di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale che abbia causato l'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

della validità della **laurea in Lettere vecchio ordinamento (v.o.)** conseguita dalla ricorrente il **21.07.1999** come titolo di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria ex **D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022** per la classe di concorso **A-11 - Discipline letterarie e latino** - per il reclutamento dei docenti per la **Regione Calabria**, nonché della valutazione del punteggio complessivo ottenuto dalla ricorrente e della corretta collocazione della stessa in graduatoria al **primo posto con punti 127,50** con diritto di scelta della sede prima degli altri candidati.

FATTO

La ricorrente è in possesso di **Laurea in Lettere v.o.** conseguita presso l'UNICAL in data **21/07/1999** con la votazione di 110/110 e lode;

ha prestato servizio come docente nella **classe di concorso A-11**:

nell'a.s. 2018/19 dal 20.10.2018 all'11.06.2019 presso il LC Pitagora Crotone;

nell'a.s. 2019/20 dal 30/09/2019 al 30/06/2020 presso LS Filolao Crotone;

nell'a.s. 2020/21 dal 21/09/2020 al 30/06/2021 presso LS Filolao Crotone;

ha prestato servizio su posto di sostegno cdc ADSS nell'a.s. 2021/22 dal 13/09/2021 al 30/06/2022 presso Liceo G.V. Gravina Crotone;

è inserita nella II fascia delle Gps della provincia di Crotone nelle classi di concorso A-11, A-12, A-13 e A-22 e nella I fascia delle GPS sostegno per ADMM e ADSS;

in virtù di detta laurea e del servizio, con istanza del **13.06.2022** la ricorrente chiedeva di partecipare al bando di concorso straordinario per **n. 8 posti** nella

classe di concorso A-11 nella regione Calabria, indetto con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 ai sensi dell'art. 10 comma 7 del DM 108/2022, di cui n. **2 posti** rientrano nella provincia di **Crotone**, come risulta dalla tabella allegata al decreto della **AT di Crotone n. 2108 del 22.07.2022**, nella colonna accantonamenti ex art. 59 comma 9 bis (**pag. 4**), di cui **uno risulta disponibile** a seguito della rinuncia della candidata **Perugino Grazia**, come da tabella allegata al decreto della USR Calabria – Direzione generale – Ufficio I **n. 16847 del 26.08.2022**.

ai fini del punteggio finale, in applicazione della tabella B allegata al DM n. 108 del 28.04.2022 la candidata, oltre alla laurea (punti 12,5) dichiarava il possesso (oltre ai tre anni di servizio richiesti per il requisito di ammissione) di un ulteriore anno di servizio specifico sulla classe di concorso A-11 prestato nell'a.s. 2018/19 (punti 1,25), il possesso del TFA sostegno (punti 5) conseguito presso l'Università degli studi di Catanzaro in data 5.07.2021, di un corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL (punti 2,5) conseguito il 9.09.2021, di certificazione di lingua inglese di livello C1 (punti 3,75) conseguita il 20.07.2020, di un Master in Metodologie Didattiche e Ambienti di Apprendimento di 1500 ore corrispondente a 60 CFU (punti 1,25) conseguito il 31.03.2018 e di un Master B.E.S. di 1500 ore corrispondente a 60 CFU (punti 1,25) conseguito il 4.06.2020;

in data 29.07.2022 la candidata Colacino sosteneva la prova orale riportando il voto di 100/100;

in base alla tabella B dei titoli e del voto della prova orale la candidata maturava il punteggio totale pari a **127,50**;

in data 09.08.2022 la stessa veniva contattata telefonicamente dalla responsabile del procedimento per la valutazione dei titoli dell'USR per la Calabria, che le contestava la validità della Laurea come titolo di accesso alla Procedura Concorsuale con una motivazione palesemente assurda; e cioè, che secondo la **nota 5 dell'allegato A del dm 259/2017** riferita alla classe di concorso A-11 (**pag. 16/107**) la laurea in Lettere v.o. unitamente agli esami conseguiti dalla ricorrente nel proprio piano di studi avrebbe costituito titolo di accesso per la classe di concorso A-11 solo **se fosse stata conseguita esclusivamente nell'anno accademico 2000/2001** e, di conseguenza, essendo stata conseguita nel 1999 (cioè prima dell'a.a. 2000/2001) non sarebbe valido titolo di accesso per la classe A-11;

immediatamente, tramite il sindacato, la prof.ssa Colacino inviava a mezzo pec all'USR per la Calabria una nota dettagliata di chiarimenti, nella quale precisava le fonti normative che confermavano la validità della propria laurea come titolo di accesso per la classe di concorso A-11; a tal proposito, si riportano alcuni passaggi della nota, stranamente non considerata dall'Amministrazione resistente:

“...secondo il DM 39/98 detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché conseguita entro l'A/A 2000/2001 e purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

*-che nel sito del MIUR <https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso> nelle Note riferite ai titoli di accesso all'insegnamento è riportata la seguente specifica: In base all'art.5 del DM 259/2017 **sono fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa** (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.”*

*“...- che nella FAQ n. 33 pubblicata sul sito del MIUR e consultabile al seguente sito <https://www.istruzione.it/graduatoriedistituto/faq.shtml> chiarisce che il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017 **non hanno carattere retroattivo**. Per questa ragione, come precisa l'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) **sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i.** Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016; all'entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall'allegato A al D.M. n. 259/2017.”*

“secondo quanto disposto dallo stesso D.M. 259/2017 appare strano che i requisiti di accesso per la classe di concorso A013 Materie letterarie, latino e greco siano l’aver inserito nel piano di studi un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura greca, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia ed aver conseguita la suddetta laurea entro l’A.A. 2000/2001, mentre, invece, per lo stesso decreto ministeriale nella classe A011 - Materie letterarie e latino il titolo con i medesimi corsi sia valido soltanto se conseguito nell’A/A 2000/2001.

Alla luce di quanto sopra esposto, la sottoscritta, ribadendo la validità del suo titolo di accesso, al fine di chiarire tempestivamente la sua posizione, convinta che la dicitura contenuta nel DM 259/2017 classe di concorso A011, nota 5 – Dette lauree sono valide purché conseguite nell’A.A. 2000-2001, costituisca un refuso, chiede all’Ufficio preposto di prendere visione dei riferimenti normativi sopra richiamati per non essere danneggiata nelle imminenti fasi di immissione in ruolo che la costringerebbero ad adire le vie legali.”.

Rispetto ai predetti chiarimenti la candidata non riceveva alcun riscontro dall’Amministrazione; anzi, in data **22.08.2022** l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – emanava il **decreto n. 16446 di esclusione dalla Procedura concorsuale straordinaria** per la classe di concorso **A-11 - Discipline letterarie e latino**, per il reclutamento dei docenti per la Regione Calabria, per mancanza dei requisiti di accesso previsti dall’art. 3 del D.D.G. n. 1081/2022, senza fare alcun riferimento ai medesimi chiarimenti, premettendo “...VISTA la **Tabella A** allegata al succitato **D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, nota 1**, la quale prevede che la laurea in Lettere è titolo d’accesso al concorso “purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: **lingua italiana**, letteratura italiana, **lingua latina**, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia (Vedi Tab. A/ 1)” (**pag 1 del decreto**).

“... CONSIDERATO che la medesima è stata invitata a regolarizzare quanto dichiarato nella propria domanda di partecipazione in merito al titolo di studio posseduto; TENUTO CONTO **che la stessa non ha fatto pervenire alcuna regolarizzazione;**” (**pag. 2 del decreto**).

In pari data lo stesso Ufficio emanava il **decreto n. 16450 di approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria** per la medesima classe di concorso A-11 - Discipline letterarie e latino, con la allegata graduatoria composta dai primi 8 candidati che avevano ottenuto il maggiore punteggio (di cui la 1^ Pennestri Fortunata Stefania con punti 121,25 e l'8^ con punti 106,75).

E' evidente che **la ricorrente**, una volta riconosciuto valido il proprio titolo di accesso, con **127,50** punti come sopra indicato, **sarà la prima in graduatoria**.

Prima di esaminare ed argomentare i motivi di diritto del presente ricorso, si ritiene opportuno sottolineare in punto di fatto, che lo svolgimento di una non difficile e rispettosa istruttoria da parte dell'Amministrazione avrebbe evitato alla stessa di incorrere nel macroscopico errore in fatto, prima ancora che in diritto, purtroppo commesso.

Infatti, prendere in considerazione i chiarimenti della prof.ssa Colacino avrebbe permesso all'Amministrazione resistente di verificare che, in virtù del regime transitorio e derogatorio sancito dal DPR 19/2016 e Dm 259/2017, doveva essere applicata la **tabella allegata al DM 39/98** (allegato **pag. 86/263**), nella quale la **colonna 1** indica come **Classe di concorso** la **A051 (oggi A-11)**, la **colonna 2** indica come **titolo di ammissione** la Laurea in Lettere, la **colonna 3** come **titolo di ammissione con validità temporale** la Laurea in Lettere e la **colonna 4** l'insegnamento di Italiano e Latino nel liceo classico e nel liceo scientifico, nonché le note ivi contenute, come riportato testualmente di seguito:

Classe di concorso e diploma di abilitazione corrispondente 1	Titoli di ammissione 2	Titoli di ammissione con validità temporale; titoli che hanno cambiato denominazione ovvero lauree soppresse 3	Insegnamenti relativi alla classe di concorso e di abilitazione 4
51/A. – Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale.	Lauree in: geografia; lettere ; materie letterarie; storia. (1)	Lauree in: lettere ; filosofia; materie letterarie; pedagogia (a) <i>purché conseguite entro l'A.A. 1986/1987</i> Laurea in: pedagogia (b)	Nel liceo classico <i>triennio</i> Italiano e latino. Nel liceo scientifico <i>biennio</i> Italiano, latino, storia ed

		<p><i>purché conseguita entro l'A.A. 1993/1994.</i></p> <p>Laurea in filosofia (b) (k)</p> <p><i>purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001</i></p> <p>Lauree in: geografia; lettere; materie letterarie; storia (c) <i>purché conseguite entro l'A.A. 2000/2001</i></p>	<p>educazione civica, geografia triennio Italiano e latino.</p>
--	--	---	---

“(1) Le lauree in geografia, lettere, materie letterarie e storia sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. (Vedi Tab. A/4).

(a) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

(b) ...

(c) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura italiana**, un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura latina**, un corso annuale di **storia** ed un corso annuale di **geografia**.

(k) ...”

Leggendo la suddetta tabella e le note ivi contenute, sarebbe stato facile verificare che la laurea in Lettere conseguita dalla ricorrente il 21.07.1999 era ed è valido **titolo di ammissione con validità temporale** al concorso per la classe di concorso come previsto dalla **terza colonna** della tabella allegata al DM 39/98 e s.m.i. perché, essendo **conseguita entro l'A.A. 2000/2001**, soddisfa il requisito richiesto dalla **nota c** della medesima tabella; cioè che “...il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due **annuali di lingua e/o letteratura italiana**, un corso biennale o due annuali **di lingua e/o letteratura latina**, un corso annuale **di storia** ed un corso annuale **di geografia**.”; infatti, il piano di studi

seguito dall'odierna ricorrente contiene due corsi annuali di **letteratura italiana** (richiesti in **alternativa** ai corsi di lingua italiana), due corsi annuali di **letteratura latina** (richiesti in **alternativa** ai corsi di lingua latina), un corso annuale **di storia** ed un corso annuale **di geografia**.

Peraltro, proprio il possesso del regolare titolo di accesso alla classe di concorso ha consentito alla ricorrente di insegnare sin dal 2018 sulla A-11 maturando specifico punteggio.

Si materializza, quindi, e lo si evidenzia sin d'ora, grave vizio di illegittimità degli atti impugnati infirmati, come si dirà diffusamente infra, in punto di violazione della normativa di riferimento, di sviamento di potere ed eccesso di potere per simulazione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Alla stregua dei dati di fatto è evidente l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e degli atti presupposti ivi richiamati che, previa sospensione, devono essere annullati in parte qua per i seguenti

MOTIVI

Sulla Giurisdizione e competenza del Tar del Lazio

Con il presente ricorso si impugna la graduatoria della procedura straordinaria e l'esclusione della ricorrente dalla medesima procedura, oltre al decreto direttoriale di indizione del bando, al decreto ministeriale che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale ed a tutti gli altri decreti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Pertanto, la contestazione dell'esercizio del potere dell'amministrazione a tutela di una situazione di interesse legittimo integra la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, essa appartiene al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma in quanto si impugnano atti della P.A. centrale con efficacia non limitata territorialmente.

A tal proposito, si richiama la **sentenza n. 1556/2021 del Tar Calabria**, secondo cui *“Visto l'art. 13, comma 4 bis, cod. proc. amm., in forza del quale «la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza»;*

Considerato che, ai sensi della succitata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati da autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso, poiché tale questione riguarda il merito del gravame, mentre lo spostamento della competenza territoriale si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente (T.A.R. Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3036; T.A.R. Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 208; Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5028).

Violazione artt. 3 – 97 Cost. – Falsa e/o errata applicazione e/o violazione del DPR 19/2016 art. 3 e 5, del D.M. 259/2017 art. 5, del D.M. 39/98, D.M. 354/98 e s.m.i. e delle tabelle allegate a tutti i decreti richiamati e/o della loro illegittimità nella parte relativa alla laurea in Lettere Vecchio Ordinamento quale idoneo titolo di accesso alla classe di concorso A-11 (ex 51/A) - Eccesso di potere per erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione – Contraddizione tra atti della P.A. – Illegittimità.

Il provvedimento di esclusione impugnato, emesso dall'USR Calabria – Direzione Generale – Ufficio I -con **decreto n. 16446 del 22.08.2022** è illegittimo perché è basato su una errata applicazione e/o violazione della normativa di riferimento dei titoli di accesso alla classe di concorso A-11.

Nei fatti, il suddetto Ufficio ha ritenuto di provvedere “...all'esclusione della candidata Colacino Alessandra dalla presente procedura concorsuale, cui la medesima non aveva diritto di partecipare ab initio per carenza del requisito di cui all'art. 3 richiamato (del **D.D. n. 1081 del 6.05.2022**)”; cioè del titolo di accesso alla specifica classe di concorso previsto dal **comma a) dell'art. 3**, “...VISTA la **Tabella A** allegata al succitato **D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, nota 1**, la quale prevede che la laurea in Lettere è titolo d'accesso al concorso “purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: **lingua italiana**, letteratura italiana, **lingua latina**, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia (Vedi Tab. A/ 1)”.

Detto decreto di esclusione è illegittimo perché l'USR Calabria – Direzione Generale – Ufficio I applica erroneamente al titolo di accesso della ricorrente la nota 1 relativa alla classe di concorso A-11 della tabella A allegata al DPR 19/2016 (pag. 7/68).

Infatti, l'esclusione della ricorrente VIOLA IL REGIME TRANSITORIO E DEROGATORIO PREVISTO ESPRESSAMENTE DAL DPR N. 19/2016 E DAL D.M. 259/2017, che riconosce validità ai titoli di accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e della Tabella allegata, POSSEDUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 19/2016.

Ciò emerge chiaramente dall'esame della normativa di interesse; innanzitutto, il **D.P.R. n. 19/2016 - Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento**, che individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alle Tabelle al DM 39/98, all'**art. 3 - Titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado** statuisce che **"1....**

2. Il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle Tabelle A e D, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento. 3. I docenti titolari di una delle classi di concorso accorpate, di cui alla tabella A e alla tabella B, sono titolari della nuova classe di concorso risultante dall'accorpamento" ed all'**Art. 5. - Norme transitorie e finali** prevede che **"1. Coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritti a uno dei percorsi, che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come ridefinite nelle Tabelle A e B del presente regolamento, conseguito il titolo e gli eventuali titoli aggiuntivi richiesti, possono partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249".**

Sulla stessa linea, il **DM 259/2017** di revisione ed aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria statuisce che **"Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del**

Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, **sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso** ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016.” **(Articolo 5).**

Da ciò risulta evidente che il DPR n. 19/2016 ed, in modo più specifico, il DM 259/2017, con le nuove tabelle allegate hanno definito i titoli di accesso alle classi di concorso ma, allo stesso tempo, hanno confermato la validità di quelli previsti dalle tabelle del DM n. 39/1998, posseduti prima dell'entrata in vigore del suddetto DPR 19/2016; come confermato dal **sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione**, nella parte dedicata ai titoli di accesso dei docenti, laddove si legge “**NOTE: 1** - In base all'art.5 del DM 259/2017 sono **fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998, n. 22 del 9 febbraio 2005, per A077 DM n. 201 del 6 agosto 1999) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016 per il DPR 19/2016 e del 9 maggio 2017 per il DM 259/2017.**”.

Ed ancora, come già la ricorrente aveva chiarito all'Ufficio I in risposta alla richiesta di regolarizzazione, l'efficacia ex nunc del Dpr 19/2016 e del DM 259/217 emerge anche dalla la **Faq n. 33** (che si ritrascrive testualmente) **pubblicata sul sito del MIUR** e consultabile al seguente sito <https://www.istruzione.it/graduatorialidistituto/faq.shtml> “D: Per l'inserimento in III fascia, quali sono i titoli di studio necessari?

R: Per individuare il titolo di studio necessario all'inserimento in III fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell'apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017.

Il principio generale è che **queste normative non hanno carattere retroattivo**. Per questa ragione, come precisa l'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di **titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi**

previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) **sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i.** Viceversa, gli aspiranti che hanno conseguito il **titolo di studio dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016 dovranno possedere i titoli di studio con i relativi requisiti come previsti dalle tabelle A e B del D.P.R. n. 19/2016**; all'entrata in vigore del D.M. n. 259/2017, gli aspiranti dovranno possedere i titoli previsti dalle tabelle A e B del DPR 19/2016 come modificate dall'allegato A al D.M. n. 259/2017.

Si precisa che le modifiche contenute nel D.M. 259/2017 non riguardano tutte le classi di concorso, ma appunto solo quelle riportate nel citato allegato A.”

Dalla normativa sopra richiamata si evince che per verificare la validità dei **titoli di accesso** alle classi di concorso **acquisiti dopo l'entrata in vigore del Dpr 19/2016 e DM 259/2017** si deve far riferimento alle tabelle allegate ai medesimi decreti; invece, per verificare la validità dei titoli di accesso alle classi di concorso **acquisiti in epoca precedente** si deve far riferimento alle tabelle allegate al **DM 39/1998**.

Quindi, **l'errore dell'Ufficio I è stato quello di applicare la tabella allegata al DPR 19/2016** al titolo di accesso della ricorrente; invece, in base alla norma di salvaguardia del DPR 19/2019 e DM 259/2017, avrebbe dovuto applicare la tabella allegata al DM 39/1998, di cui si è ritrascritta in fatto la parte principale di interesse, secondo cui la laurea in Lettere conseguita dalla ricorrente il **21.07.1999** era ed è valido **titolo di ammissione con validità temporale** al concorso per la classe di concorso **51/A - Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale (oggi A-11)** - come previsto dalla **terza colonna** della tabella allegata al DM 39/98 e s.m.i., **conseguita entro l'A.A. 2000/2001**, in quanto soddisfa il requisito richiesto dalla **nota c** della medesima tabella (**pag. 86/263**); cioè che “...il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due **annuali di lingua e/o letteratura italiana**, un corso biennale o due **annuali di lingua e/o letteratura latina**, un corso annuale **di storia** ed un corso annuale **di geografia**.”; infatti, esso contiene due corsi annuali di **letteratura italiana** e due corsi annuali

di **letteratura latina** (richiesti **in alternativa** ai corsi di lingua italiana e di lingua latina), oltre ad un corso annuale **di storia** ed un corso annuale **di geografia**.

In modo coerente, la medesima tabella riconosce la Laurea in Lettere anche come titolo di ammissione alle classi di concorso **50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria (oggi A-12)** di secondo grado “*purché conseguite entro l’a.a. 2000/2001*”, con la seguente precisazione di cui alla nota **b** “*Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due **annuali di lingua e/o letteratura italiana**, un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura latina**, un corso annuale di **storia** ed un corso annuale di **geografia***” (pag. 84/263), nonché alla classe **52/A Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (oggi A-13)** “*purché conseguite entro l’a.a. 2000/2001*”, con la seguente precisazione di cui alla nota **B** “*Detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due **annuali di lingua e/o letteratura italiana**, un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura latina**, un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura greca**, un corso annuale di **storia** e un corso annuale di **geografia***” (pag. 88/263).

Cioè, la tabella riconosce come titolo di ammissione anche per la A-12 e per la A-13 la Laurea in Lettere purchè conseguita entro l’a.a. 2000/2001 e purchè il piano di studi contenga i corsi annuali di lingua italiana in alternativa a quelli di letteratura italiana e i corsi di lingua latina in alternativa a quelli di letteratura latina.

Come già detto e documentato dal certificato di laurea, la ricorrente aveva sostenuto i corsi annuali di Letteratura Italiana e Letteratura Latina (oltre che di Letteratura Greca) previsti dal piano di studi allora vigente, richiesti dalla richiamata tabella **in alternativa** ai corsi annuali di Lingua Italiana e Lingua Latina (oltre che di Lingua Greca) che, invece, sono richiesti **obbligatoriamente** per la laurea in lettere inserita nei **Titoli di ammissione (senza vincoli temporali)**, cioè **conseguita dopo l’a.a. 2000/2001**, come previsto dalla **seconda colonna** della medesima tabella, laddove la **nota 1** prescrive “*...purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: **lingua italiana**, letteratura italiana, **lingua latina**, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia*” (pag. 86/263).

Quindi, la prescrizione dei corsi sia di lingua che di letteratura (italiana e latina) ai fini di titolo di accesso alla classe A-11 prevista dalla tabella è imposta solo a chi ha conseguito la laurea in lettere v.o. dopo l'a.a. 2000/2001 (**nota 1 pag. 86/263**) e certamente prima dell'entrata in vigore del DPR 19/2016 perché in quest'ultima ipotesi si farebbe riferimento alla tabella allegata al DPR 19/2016).

Pertanto, l'esclusione decretata ai danni della ricorrente (che è in possesso dei titoli di accesso richiesti dalla normativa di settore) è illegittima e deve essere annullata perché basata sulla errata applicazione e/o violazione del DPR 19/2016 e sulla mancata applicazione e/o violazione della tabella allegata al DM 39/98, contrastando nello stesso tempo i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione previsti rispettivamente dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Violazione art. 3 ed art. 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della tabella A e A1 allegate al DPR 19/2016 ed alla tabella allegata al D.M. 259/2017 nella parte in cui il requisito dei corsi annuali di Letteratura Italiana conseguiti entro l'a.a. 2000/2001 è ritenuto valido ai fini del titolo di accesso per la classe di concorso A- 12 ed A-13 ma non per la classe A - 11.
- Illegittimità - Eccesso di potere per erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia ed illogicità manifesta, erronea ed insufficiente motivazione - Contraddizione tra atti della P.A. - Illegittimità.

Senza rinunciare al primo motivo del ricorso, anche se si volesse ritenere di dover applicare al caso di specie la tabella A del DPR 19/2016 e la tabella A allegata al DM 259/2017 le stesse dovrebbero essere esaminate ed interpretate come segue; innanzitutto, nelle suddette tabelle le prime due colonne indicano le nuove classi di concorso e la corrispondenza con le precedenti; le successive tre colonne indicano i titoli di accesso di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali; la sesta colonna riporta le note che prescrivono ulteriori requisiti di validità e la settima colonna indica gli indirizzi di studio.

Per quanto di interesse, la tabella A non ha apportato modifiche alla laurea in Lettere v.o. come titolo di accesso, riconoscendone la validità per la classe di concorso A-11 (ex 51/A) ed anche alle classi A-12 (ex 50/A), A-13 (ex 52/A) ed A-22 (ex 43/A).

Anche questa tabella, come quella allegata al DM 39/1998 prescrive corsi annuali specifici nel piano di studi, diversi a seconda che la laurea sia stata conseguita

entro un determinato arco temporale (l'ultimo dei quali finisce con l'a.a. 2000/2001) oppure conseguita dopo l'a.a. 2000/2001; in particolare, secondo le note contenute nella sesta colonna relative alla **laurea in Lettere** come requisito di accesso alla **classe A-11 – Discipline letterarie e Latino** - (ex 51/A) come di seguito testualmente ritrascritto, “**(1) Dette lauree (se conseguite dopo l'a.a. 2000/2001) sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. (Vedi Tab. A/ 1).**

(2) Dette lauree, purché conseguite entro l'anno accademico 1986-1987, sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura latina.

(3)...

(4)...

(5) Dette lauree purché conseguite nell'A.A. 2000-2001, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia” (pag. 7/68 tabella A dpr 19/2016).

Con analogo criterio, secondo le note contenute nella sesta colonna relative alla **laurea in Lettere**, ai fini del requisito di accesso alla **classe A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado** - (ex 50/A) come di seguito testualmente ritrascritto, “**(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. (Vedi Tab. A/ 1).**

(2) ...

(3) purché conseguite entro l'A.A. 1986-1987

(4) ...

(5) ...

(6) Dette lauree, purché conseguite entro l'A.A. 2000-2001, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso

biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura italiana**, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia” (pag. 8/68).

Infine, secondo le note contenute nella sesta colonna relative alla **laurea in Lettere** come requisito di accesso alla **classe A-13 – Discipline letterarie Latino e greco** - (ex 52/A) come di seguito testualmente ritrascritto “(1) **Detta laurea** è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: **lingua italiana**, letteratura italiana, **lingua latina** o letteratura latina, letteratura latina, storia greca, storia romana, geografia e due corsi annuali (o quattro semestrali) di letteratura greca. (Vedi Tab. A/ 1)

(2) **Detta laurea**, purché conseguita **entro l’A.A. 1986/1987**, è titolo di ammissione solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di **lingua e/o letteratura latina** ed un corso annuale di **lingua e/o letteratura greca**.

(3) **Detta laurea**, purché conseguita **entro l’A.A. 2000/2001**, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura italiana**, un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura latina**, un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura greca**, un corso annuale di storia e un corso annuale di geografia” (pag. 9).

La tabella A del DPR 19/2016 non è stata modificata dalla tabella allegata al DM 259/2017.

Ciò detto, il decreto di esclusione impugnato è basato su “...la **Tabella A** allegata al succitato **D.P.R. n. 19** del 14 febbraio 2016, **nota 1**, la quale prevede che la laurea in Lettere è titolo d’accesso al concorso “purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia (Vedi Tab. A/ 1)...;

...il piano di studi della candidata **Colacino Alessandra non comprende i corsi di lingua italiana e lingua latina**, così come richiesti dalla Tabella A succitata;” (pag. 1 del decreto di esclusione).

Ma l’USR Calabria ha errato nell’applicare alla laurea conseguita nel 1999 la **nota 1** della **tabella A** perché detta nota deve essere applicata ai titoli di accesso costituiti dalla laurea in Lettere **conseguita dopo l’a.a. 2000/2001**, che solo per questi titoli richiede i corsi annuali di lingua italiana e lingua latina

obbligatoriamente oltre ai corsi di letteratura italiana e latina; tutte le altre note riferite al medesimo titolo conseguito nei periodi precedenti richiedono i corsi annuali di lingua italiana e lingua latina **alternativamente** ai corsi annuali di letteratura italiana e letteratura latina.

Quindi, l'USR ai fini della validità dei titoli di accesso costituiti dalla laurea in Lettere **conseguita entro l'a.a. 2000/2001** avrebbe dovuto verificare il superamento dei corsi annuali di lingua italiana e lingua latina **alternativamente** ai corsi annuali di letteratura italiana e letteratura latina, sostenuti regolarmente dalla Colacino.

Non si comprende la ragione della condotta tenuta dall'Amministrazione; nella telefonata fatta dalla responsabile del procedimento alla ricorrente (già indicata in fatto) probabilmente l'Amministrazione si è bloccata davanti al testo della **nota 5** della **tabella A** relativa alla **classe A-11** che testualmente prescrive "...*purchè conseguite nell'a.a. 2000/2001...*"; ma una tale lettura sarebbe assolutamente contraddittoria, illogica ed irragionevole sotto l'aspetto dell'interpretazione costituzionalmente orientata ed anche sistematica della normativa di settore in quanto non è assolutamente ipotizzabile che un gruppo di studenti potesse iscriversi contemporaneamente al primo anno dello stesso corso di laurea, per esempio nell'a.a. 1994/95 (ma sarebbe lo stesso se fosse l'a.a. 1993/94 oppure 1995/96) e lo stesso corso potesse avere una valenza speciale solo per gli studenti che l'avessero completato e conseguito esclusivamente nell'a.a. 2000/2001 e, invece, avere minor valore (e non valesse come titolo di accesso) per gli studenti che l'avessero completato e conseguito, magari entro i tempi giusti senza andare fuori corso, negli anni precedenti all'a.a. 2000/2001 (ad es. nell'a.a. 1998/99 come nel caso della ricorrente).

Ma, d'altra parte, ciò è ovvio perché i corsi di laurea v.o. rimasero inalterati fino all'a.a. 2000/2001 in quanto la Riforma dell'ordinamento degli studi universitari fu adottata con il DM n. 509/99, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 4.01.2000 e solo a seguito del DM 22/2005 le università hanno potuto rilasciare i titoli di primo livello (Laurea) e di secondo livello (Laurea specialistica); quindi, nessuna differenza può esserci tra chi avesse conseguito la laurea in lettere nel periodo che precedeva la Riforma, sia se conseguita nell'a.a. 2000/2001 sia nel 1999/2000 o anche ad esempio nel 1995/96.

Quindi, ragionando diversamente, sarebbero ingiustamente discriminati tutti coloro che avessero conseguito la laurea prima dell'a.a. 2000/2001 (magari entro i previsti 4 anni di corso, come la ricorrente) e, allo stesso tempo, sarebbero premiati paradossalmente solo coloro che avessero conseguito la laurea con il medesimo piano di studi nell'a.a. 2000/2001 (magari fuori corso, con notevole ritardo rispetto ai colleghi).

Inoltre, la tabella è contraddittoria in quanto, da una parte, **consente** ai docenti in possesso della Laurea in Lettere v.o. “... **purché conseguite entro l'A.A. 2000-2001...**” (nota 6), il cui piano di studi comprenda i corsi annuali di ... **lingua e/o (in alternativa) letteratura italiana...**, di insegnare **Lingua e Letteratura Italiana** in tutti i **Licei (colonna 7 della tabella)** grazie alla **classe A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado** - (ex 50/A) ed invece, dall'altra parte, **non consente** ai medesimi docenti di insegnare **Lingua e Letteratura Italiana** nei medesimi **Licei (colonna 7 della tabella)** con la **classe A-11 - Discipline letterarie e latino** – (ex 51/A) solo perché la **nota 5** richiede “... **purché conseguite (ESCLUSIVAMENTE) nell'A.A. 2000-2001...**” .

È evidente che il corso annuale di Letteratura Italiana, comune ed identico alla **classe A-11** ed alla **classe A-12** è lo stesso sia se la laurea sia stata conseguita nell'a.a. 2000/2001 sia se conseguita negli anni accademici precedenti e, quindi, ha lo stesso valore; quindi, se essa è valida per insegnare letteratura e lingua italiana per la classe A-12 ne consegue che è valida per lo stesso fine anche per la classe A-11.

Allo stesso modo, riportandoci alla sopra richiamata **nota 3 della tabella A** relativa alla **classe A-13 – Discipline letterarie Latino e greco** - (ex 52/A), per la validità della laurea in lettere essa richiede “...**purché conseguita entro l'A.A. 2000/2001...**” un corso biennale o due annuali di **lingua e/o letteratura greca** al fine di insegnare Lingua e Cultura Greca al Liceo Classico, sempre in aggiunta ai corsi di **lingua e/o (in alternativa) letteratura italiana** e di **lingua e/o (in alternativa) letteratura latina**.

Ora, per quanto di interesse, la **classe A-13** grazie ai suddetti **corsi annuali di letteratura italiana e Letteratura Latina** consente ai docenti che li hanno sostenuti di insegnare **Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e Cultura Latina** al **Liceo Classico (colonna 7 della tabella)**; quindi, seguendo lo stesso sillogismo

di prima, se il titolo è valido per insegnare **Lingua e Letteratura Italiana** e **Lingua Letteratura Latina** per la A-13 esso deve essere valido anche per la A-11.

Pertanto, sono viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza la tabella A allegata al DPR 19/2016 e la tabella A allegata al DM 259/2017, qualora fossero interpretate nel senso di consentire, da un lato, a chi sia in possesso di una laurea in Lettere v.o. conseguita nel 1999 (quindi, entro l'a.a 2000/2001) come la ricorrente, con un piano di studi comprendente i corsi di lingua **o in alternativa** i corsi di letteratura come sopra esaminato, di insegnare Lingua e Letteratura Italiana con la classe di concorso A-12, Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e Cultura Latina con la classe di concorso A-13 ma di impedire, dall'altro, ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di poter insegnare Lingua e Letteratura Italiana e Lingua e Cultura Latina con la classe di concorso A-11.

Ciò in quanto i predetti corsi annuali inseriti nei piani di studio dei corsi di laurea v.o. non erano stati modificati ovviamente prima della riforma dei corsi di laurea ex DM 22/2005, né potevano assumere una diversa valenza a seconda che la laurea fosse conseguita in un determinato anno accademico piuttosto che in un altro; invece, il termine corretto di conseguimento della laurea che emerge dalla tabella è **entro l'a.a. 2000/2001**.

Se, invece la nota 5 della tabella A allegata al DPR 19/2016 fosse interpretata nel senso che la laurea in lettere v.o. con piano di studi comprendente i corsi di letteratura italiana e latina in alternativa ai corsi di lingua italiana e latina è valido titolo di accesso solo se la stessa fosse stata conseguita esclusivamente nell'a.a. 2000/2001 e non, invece, entro l'a.a. 2000/2001, la nota 5 sarebbe illegittima e dovrebbe essere annullata in quella parte.

Di conseguenza, il decreto di esclusione impugnato, anche nella parte in cui richiama la **tabella A/1 del DPR 19/2016 di Omogeneità degli esami previsti nei piani di studio** ed in cui evidenzia che *“il piano di studi della candidata Colacino Alessandra non comprende nessuno degli esami”*, è immotivato perché detto richiamo è del tutto irrilevante dato che la tabella fa riferimento agli esami corrispondenti ai corsi di lingua, che per i motivi sopra esposti non erano obbligatori per i corsi di laurea in Lettere v.o. conseguiti entro l'a.a. 2000/2001, ma solo alternativi ai corsi di letteratura.

Violazione della tabella B allegata al DM 354/98 che ha raggruppato nell'A.D. 9 le classi di concorso 51/A (oggi A-11) e 52/A (oggi A-13), del DM 93/2016, che ha raggruppato nell'A.D. 8 le classi di concorso A-22, A-11, A-12 e A-13 e della tabella D allegata al DM 201/2020. - Illegittimità. - Eccesso di potere per erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione - Contraddizione tra atti della P.A. -

L'applicazione della tabella A allegata al DPR 19/2016 ed al DM 259/2017 nel senso restrittivo che non riconoscerebbe la validità di titolo di accesso alla classe A-11 alla laurea in Lettere v.o., il cui piano di studi comprendeva corsi annuali di lingua e/o letteratura italiana e di lingua e/o letteratura latina, se fosse conseguita ENTRO L'A.A. 2000/2001, ma solo se conseguita NELL'A.A. 2000/2001, sarebbe illegittima perché in violazione della tabella **B** del **DM 354/98**, finalizzato allo snellimento ed ottimizzazione delle procedure di reclutamento del personale docente con la costituzione degli ambiti disciplinari, che ha raggruppato nell'**A.D. 9** le classi di concorso **51/A** e **52/A**, che conferma le note inserite nella tabella del DM 39/98 che richiedono il piano di studi con i corsi annuali (o due semestrali) di: **lingua italiana e/o** (in alternativa) **letteratura italiana**, **lingua latina e/o** (in alternativa) **letteratura latina**, storia (due annualità o quattro semestralità) e geografia (oltre che **lingua greca e/o letteratura greca** per la 53/A) con le note come sopra ritrascritte.

Allo stesso modo, per la violazione del **DM 93/2016**, che ha raggruppato nell'**A.D. 8** le rinominate classi di concorso **A-22, A-11, A-12 e A-13** e della tabella D allegata al **DM 201/2020** relativo al Concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di II grado (come richiamato dal bando di concorso straordinario impugnato), secondo cui alla procedura concorsuale della classe A-13 corrispondono le abilitazioni della A-11 e della A-12.

Se è vero che la fattispecie in esame inerisce ad una procedura straordinaria che riguarda le singole classi di concorso e non gli ambiti disciplinari, è vero pure che anche la tabella relativa agli ambiti è violata nella parte relativa alla **A.D. 9 del DM 354/98 - titoli di ammissione della classe 51/A nota C**.

La violazione si evince anche dalla **tabella D del DM 201/2020**; infatti, se per essere valido titolo di accesso alla **classe A-13** il piano di studi deve contenere i corsi annuali di lingua italiana e latina **o in alternativa** i corsi annuali di letteratura italiana e latina purché la laurea in Lettere sia stata conseguita **entro**

l'a.a. 2000/2001 e se detta classe A-13 comprende la A-11 e la A-12, i medesimi corsi annuali integrano necessariamente il titolo di accesso alla **classe A-11** (oltre che alla A-12).

Così anche, valutando la **corrispondenza tra le classi A-11 e A-12**, se per essere valido titolo di accesso alla **classe A-12** il piano di studi deve contenere i corsi annuali di lingua italiana o in alternativa i corsi annuali di letteratura italiana purché la laurea in Lettere sia stata conseguita **entro l'a.a. 2000/2001** e se detta classe è compresa nella classe A-11, i medesimi corsi annuali integrano il titolo di accesso alla **classe A-11**.

Difetto d'istruttoria –Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.a. scolastica - erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione

Il provvedimento di esclusione impugnato è viziato da eccesso di potere per slealtà della Pubblica Amministrazione, che ha violato il dovere di correttezza che la stessa doveva seguire come parametro di legittimità della funzione amministrativa.

Nel caso di specie, l'Amministrazione Scolastica si è comportata in modo scorretto perché, sebbene dal 2018 la ricorrente avesse svolto legittimamente servizio di docenza nella classe di concorso A-11, all'esito della procedura concorsuale impugnata l'ha illegittimamente esclusa per carenza del requisito di partecipazione senza prendere in alcuna considerazione le note di chiarimenti inviate dalla candidata, dopo che la stessa era stata avvisata telefonicamente dalla responsabile del relativo procedimento, secondo la quale il suo titolo di laurea era considerato non valido.

Come anticipato in fatto, non corrisponde al vero quanto scritto nel decreto di esclusione, secondo cui la ricorrente non avrebbe dato alcuna risposta di regolarizzazione; al contrario, la stessa ha fornito all'Amministrazione i chiarimenti utili a rileggere in modo corretto la normativa di riferimento ed approvare secondo i giusti criteri la graduatoria finale.

Invece, con non curanza l'Amministrazione ha concluso il procedimento in difetto assoluto di istruttoria ed in violazione della normativa di riferimento, eccesso di potere per simulazione procedimentale, e difetto di motivazione.

Si aggiunge che **l'USR Calabria** ha già valutato in modo contrario e, quindi, in senso positivo, la **situazione identica di una docente con laurea in Lettere v.o. conseguita nell'a.a. 1999/2000 presso lo stesso ateneo** con i medesimi esami sostenuti dalla ricorrente, che ha partecipato al **concorso straordinario 2020**, celebrato nel 2021 ed, avendolo superato, ha effettuato l'anno di prova nell'anno scolastico 2021/2022 ed è stata **assunta a tempo indeterminato** nella **classe A011** presso il Liceo scientifico Filolao di Crotone.

Pertanto, anche per questo deve essere annullato il decreto di esclusione e quello di emanazione della graduatoria.

Violazione del principio di affidamento
--

L'illegittimità degli atti oggi impugnati, infine, deriva dalla lesione del principio dell'affidamento, che a sua volta discende dalla legittima aspettativa della ricorrente sulla validità del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in questione.

L'affidamento si concretizza nella fiducia del cittadino nei confronti della P.A., nella delusione e nel danno subito a causa della condotta della P.A. tenuta a seguito della fiducia (mal) riposta; si tratta, in sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede (vedi Cass. civ., s.u. n. 8236/2020).

E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini; la protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni.

Invero, la Consulta ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva finanche degli atti normativi attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell'affidamento

legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010).

In altri termini, nella giurisprudenza della Corte costituzionale *“è consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto”* (Corte cost. n. 236/2009).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo, il quale ha anche recentemente ribadito come *“Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”* (C.d.S n. 355/2016).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cass. n. 21513/2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame; la ricorrente grazie al proprio titolo di studio ha svolto servizio di docenza nella classe di concorso A-11 dal 2018 e sapeva di possedere un titolo di studio valido per la partecipazione al concorso straordinario.

Onde la lesione della legittima aspettativa della stessa sulla validità di tale titolo di studio.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE E/O MONOCATICA
--

Ciò premesso e dedotto, la ricorrente, propone istanza di misure cautelari.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza; si ritiene che la documentazione allegata sia completa ed esaustiva.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che la ricorrente subirebbe in conseguenza dell'esclusione dalla graduatoria impugnata; infatti, come prevede **l'art. 17 del DM n. 108/2022**, ai candidati vincitori collocati nella graduatoria di merito impugnata è proposto un contratto a tempo determinato sui posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo per l'anno scolastico

2021/2022; ai sensi del successivo **art. 18** durante l'a.s. 2022/2023 dovranno frequentare uno specifico corso di formazione attivato dalle università, che prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15 giugno 2023.

Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso ed il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Inoltre, ai sensi dell'**art. 19** svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, che richiede il requisito di **180 giorni di servizio effettivo**, di cui **120** per le attività didattiche, come previsto dall'**art. 3 comma 1 del D.M. n. 226 del 2022** e, in ogni caso, la negativa valutazione comporterebbe la reiterazione dell'anno di prova medesimo.

Infine, solo in caso di superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 18 e di superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023. Quindi, il provvedimento cautelare richiesto è indispensabile per consentire alla ricorrente di poter svolgere con serenità e professionalità il suddetto corso di formazione nei tempi concordati con le università e, nello stesso tempo, l'anno di formazione e prova al fine di superare i suddetti percorsi formativi e conseguire l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.

D'altra parte, a seguito della **rinuncia della candidata Perugino Grazia**, come risulta dalla tabella allegata al **decreto** dell'USR Calabria **n. 16847 del 26.08.2022** relativa alla scelta delle sedi, si è liberato un posto messo a concorso a **Crotone**, che è la provincia di residenza della ricorrente;

pertanto, l'accoglimento dell'istanza cautelare richiesta non recherebbe alcun pregiudizio agli altri sette vincitori del concorso, che rimarrebbero inseriti nella graduatoria di merito.

Inoltre, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per sospendere la

procedura prevista ai sensi degli **artt. 17, 18 e 19 del DM n. 108/2022**, si ritiene necessaria l'emissione di un decreto monocratico di accoglimento dell'istanza cautelare, che disponga la sospensione, in via provvisoria, del decreto di esclusione della ricorrente e della graduatoria di merito di cui in epigrafe nella parte in cui manca il nominativo della ricorrente e l'ordine al Ministero dell'Istruzione di adottare tutte le misure necessarie ad ammettere la ricorrente alla graduatoria di merito, collocandola nella prima posizione, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto; anche, in subordine, al solo fine dell'accantonamento, fino alla decisione collegiale, del posto messo a concorso a Crotone, provincia di residenza della ricorrente, che si è liberato con la rinuncia della candidata Perugino Grazia, atteso che il decreto cautelare monocratico non arrecherebbe pregiudizio agli altri concorrenti;

Quindi, il periculum in mora è aggravato dal fatto che sia già iniziato l'anno scolastico e dal rischio che la cattedra possa essere assegnata ad altri docenti precari mediante un contratto per supplenze brevi; in tal caso la ricorrente si vedrebbe definitivamente pregiudicare le possibilità di scelta che le spettano dalla posizione in graduatoria;

infine, il provvedimento cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica e degli studenti in quanto eviterebbe l'avvicendamento dei docenti nell'ipotesi che il posto già messo a concorso (e rinunciato dalla Perugino) sia eventualmente assegnato come supplenza breve ad altro docente, invece di essere accantonato.

oooOOOooo

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma**, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE.

Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio **ADOTTARE con DECRETO** ex art. 56 c.p.a. **la MISURA CAUTELARE** provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dalla ricorrente, previa **SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ancorché sconosciuti che hanno consentito o causato l'esclusione della ricorrente dalla selezione concorsuale fino alla pronuncia del Collegio, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno, **ORDINANDO** e **DISPONENDO**, anche con riserva, **l'inserimento della ricorrente al primo posto della graduatoria** della procedura straordinaria impugnata, **con diritto di scelta della sede e con accantonamento del posto** previsto dall'art. 17 del DM n. 108/2022.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito **ADOTTARE**, ex art. 55 c.p.a., con **ORDINANZA LA MISURA CAUTELARE PROVVISORIA** più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dalla ricorrente, previa **SOSPENSIONE dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali**, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno, **ORDINANDO** e **DISPONENDO** anche con riserva, **l'inserimento della ricorrente al primo posto della graduatoria** della procedura straordinaria impugnata **con diritto di scelta della sede e con accantonamento del posto** previsto dall'art. 17 del DM n. 108/2022.

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva della ricorrente.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE.

ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ANNULLARE**

il **decreto n. 16446 del 22.08.2022** emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – **di esclusione della ricorrente** dalla Procedura concorsuale straordinaria, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, per la classe di concorso **A-11** - Discipline letterarie e latino per il reclutamento dei docenti per la **Regione Calabria**;

il **decreto n. 16450 del 22.08.2022** emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Direzione Generale – Ufficio I – di approvazione della graduatoria di merito della medesima Procedura;

nonché **la medesima graduatoria di merito** nella parte in cui non risulta il nominativo della ricorrente.

ACCERTARE l'illegittimità del **D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022** e del **D.M. n. 108 del 28 aprile 2022** - qualora nella parte di cui all'art. **3 – Requisiti di ammissione - comma a)**, fosse interpretato nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. conseguita **ENTRO L'A.A. 2000/2001** con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

ACCERTARE la falsa e/o errata applicazione del **D.M. 39/1998, del D.M. 354/98, del DPR 19/2016, del D.M. 259/2017** e/o la loro illegittimità nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A-11 (ex A/51) ed in particolare nelle tabelle allegate, qualora fossero interpretati nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione alla procedura straordinaria per la classe A-11 la laurea in Lettere V.O. conseguita **ENTRO L'A.A. 2000/2001** con un piano di studi comprendente un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia;

ACCERTARE l'illegittimità di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale che abbia causato l'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

della validità della **laurea in Lettere vecchio v.o.** conseguita dalla ricorrente il **21.07.1999** come **titolo di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria** ex D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 per la classe di concorso **A-11 - Discipline letterarie e latino** per il reclutamento dei docenti per la **Regione Calabria**, nonché della valutazione del punteggio complessivo ottenuto dalla ricorrente e della corretta collocazione della stessa in graduatoria al **primo posto con punti 127,50 con diritto di scelta della sede** prima degli altri candidati.

IN VIA SUBORDINATA

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva dei ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi, in favore del sottoscritto difensore antistatario o, in subordine con la compensazione tra le parti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed il contributo non è dovuto in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Si producono i seguenti documenti:

Decreto USR Calabria n. 16446 del 22.08.2022 di esclusione dalla procedura
Decreto n. 16450 del 22.08.2022 di approvazione della graduatoria di merito;
Graduatoria di merito della Procedura;
Domanda di partecipazione alla procedura;
Documenti e titoli della ricorrente;
Nota di chiarimenti della ricorrente del 9.08.2022;
Istanza di accesso agli atti;
D.M. n. 108 del 28 aprile 2022;
D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022;
Allegato B tabella titoli;
D.M. n. 226 del 16.08.2022;
Decreto USR Calabria n. 14234 del 21.07.2022 di assegnazione del contingente di assunzioni con tabella;
Decreto USR Calabria n. 16847 del 26.08.2022 di scelta della sede;
Decreto AT Crotone n. 2108 del 22.07.2022 di assegnazione del contingente di assunzioni con tabella;
DM n. 39/1998 e tabella;
D.M. 354/98 e tabella;
DPR 19/2016 e tabella;
D.M. n. 93/2016;
D.M. 259/2017 e tabella;
Allegato D al DM n. 201/2020;
Reggio Calabria, 14.09.2022. .

Avv. Leo Condemi

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E
LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto avv. Leo Condemi del Foro di Reggio Calabria, in qualità di Procuratore della **Professoressa Colacino Alessandra**, considerato il silenzio dell'Amministrazione resistente a fronte della richiesta formulata dal sottoscritto avvocato per conoscere gli indirizzi di residenza dei controinteressati al fine di notificare loro il presente ricorso, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

FORMULA ESPRESSA ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e, pertanto, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati, che in virtù dell'accoglimento del presente ricorso in graduatoria e nel punteggio, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - b) nome del ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
 - c) sunto dei motivi del ricorso;
 - d) indicazione dei controinteressati individuati come "tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso straordinario per la classe di concorso nella regione Calabria;
 - e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
- Reggio Calabria, 14.09.2022

Avv. Leo Condemi